



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 1° marzo 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE

L.N.D. –Dipartimento Interregionale

RIUNIONE VENERDÌ 1 MARZO 2013

1. Ricorso A.S.D. MATERA CALCIO

avverso la sanzione della ammenda di € 1.500,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Matera Calcio/Francavilla del 3.2.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 1.200,00.

2. Ricorso F.C. FRANCAVILLA

avverso la sanzione della ammenda di € 1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Matera Calcio/Francavilla del 3.2.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

PARZIALEMNTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00.

3. Ricorso A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e dell'art. 8, commi 9 e 15, C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. – nota n. 3262/221 pf12-13/MS/vdb del 3.12.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013)

RESPINTO

4. Ricorso Sig. CLEMENO COSIMO ADRIANO

avverso la sanzione della inibizione per mesi 12 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e dell'art. 8, commi 9 e 15, C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. – nota n. 3264/222 pf 12/13/MS/vdb del 3.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013)

RESPINTO

5. Ricorso S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA A.R.L. RESPINTO

avverso la sanzione della ammenda di € 400,00 inflitta seguito gara Este s.r.l./Virtusvecomp Verona s.r.l. del 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013)

6. Ricorso S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA A.R.L. RESPINTO

avverso la sanzione della ammenda di € 400,00 inflitta alla reclamante seguito gara Virtusvecomp/Calcio Delta Porto Tolle del 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

7. Ricorso A.S.D. VIRTUS PAVULLESE RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al sig. Bagatti Massimo seguito gara Mezzolara/Virtus Pavullese del 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013)

8. Ricorso S.S.AR.L.D. SAN BASILIO PALESTRINA La C.G.F., sentito l'arbitro, RESPINGE.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Perrulli Giampietro seguito gara San Basilio Palestrina/Arzachena del 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013)